Avviso ai litiganti

Nel calcolo del reddito d’impresa le “voci” seguono solo certi tempi

2 Agosto 2018

Attribuire un determinato costo a un esercizio piuttosto che a un altro può, in astratto, comportare l’alterazione dei risultati della dichiarazione

Thumbnail
Image not found or type unknown

SINTESI: In tema di reddito d’impresa, l’articolo 75 (numerazione anteriore a quella introdotta dal DLgs n. 344 del 2003,) del Dpr n. 917 del 1986, nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e che, ai fini dell’individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l’imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l’alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi (cfr, in tal senso, Cassazione 3418/2010).

Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 (udienza 31 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Locatelli Giuseppe - Est. Giudicepietro Andreina
Reddito d’impresa – Articolo 75 del Dpr n. 917 del 1986 – Non è ammessa la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza – Il contribuente, al fine di non alterare i risultati della dichiarazione, non è arbitro nella scelta di imputare un costo ad un esercizio anziché ad un altro
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/nel-calcolo-del-reddito-dimpresa-voci-seguono-solo-certi-tempi